

NORMATIVA

CORONAVIRUS

13 gennaio 2021

Lavoro agile: proroga procedura semplificata al 31 marzo

In breve

Il Ministero del lavoro ha ufficialmente comunicato che la proroga della procedura semplificata per il ricorso al lavoro agile, disposta con il decreto legge “proroghe” (D.L. n. 183/2020), deve intendersi efficace fino al 31 marzo 2021.

IND n. 16/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata “In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del [Portale dei Servizi](#).

Lavoro agile: proroga procedura semplificata al 31 marzo 2021

Il Ministero del lavoro con news pubblicata sul proprio sito conferma l’interpretazione secondo cui la proroga della procedura semplificata per il ricorso al lavoro agile¹, disposta con il Decreto legge “proroghe” (D.L. n. 183/2020), deve intendersi efficace fino al 31 marzo 2021.

Al riguardo, Confindustria, ricorda che nel luglio di quest’anno la formulazione della norma (identica a quella attuale del D.L. “proroghe”) era stata oggetto di interpretazione difforme da parte dello stesso Ministero.

Pertanto, pur accogliendo positivamente l’attuale indicazione ministeriale, favorevole per le imprese, Confindustria segnala che in occasione della conversione in legge del Decreto “proroghe” tenterà di riproporre l’emendamento già accolto in sede di conversione del precedente D.L. n. 125/2020 (la cui norma si ritiene implicitamente abrogata dal successivo D.L. “proroghe”), affinché si riaffermi legislativamente il criterio di agganciare la durata dell’utilizzo della procedura semplificata alla durata dello stato di emergenza.

In tal modo, se lo stato di emergenza (attualmente con termine al 31 gennaio 2021) fosse prorogato oltre il 31 marzo, non occorrerebbe emanare una nuova norma per prorogare ulteriormente la possibilità di utilizzo della procedura semplificata.

La motivazione confindustriale che sosteneva l’emendamento, che sarà riproposto, si basa sulla considerazione che la procedura semplificata (che prevede la possibilità per il datore di utilizzare il lavoro agile a prescindere dal consenso del lavoratore) non è altro che una vera e propria misura di prevenzione. Pertanto, se sussiste lo stato di emergenza, il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare la procedura semplificata, che consente di adibire il singolo lavoratore al lavoro agile (anche senza raccogliere necessariamente il suo consenso), esponendo a minori rischi di contagio sia lui sia la comunità dei suoi colleghi.

¹ Misura prevista in ultimo dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge. 17 luglio 2020, n. 77